

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **72/1988** (ECLI:IT:COST:1988:72)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **21/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10246**

Atti decisi:

N. 72

ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio"), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Giudice conciliatore di Palermo, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di una controversia tra una impresa di assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento di rate di premio per responsabilità civile auto, il Giudice conciliatore di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio"), nella parte in cui prevede la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana ad autorizzare l'esercizio dell'attività assicurativa;

che la società attrice era stata autorizzata all'esercizio dell'attività dall'Assessore per l'industria della Regione siciliana, competenza che a parere del giudice a quo verrebbe a porsi in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;

che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da veicolo assicurato con impresa come sopra autorizzata ma che versasse in stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del Presidente della Giunta regionale;

Considerato che il giudice a quo, adito con azione di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di ratei scaduti di assicurazione per R.C.A., non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione, viceversa prospettando la medesima in termini del tutto astratti nonché in riferimento ad una fattispecie puramente eventuale;

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio"), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.